



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO**  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO  
IN MODALITA' TELEMATICA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono in modalità telematica mediante videoconferenza, con collegamento da remoto.
2. Lo stesso si applica anche alle sedute delle commissioni consiliari, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

## **Art. 2 – Principi e criteri**

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio dell'autonomia funzionale ed organizzativa di cui dispone l'organo consiliare ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico degli Enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul sito web istituzionale del Comune. Fanno eccezione le adunanze che hanno carattere segreto, come definite dall'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza;
- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;
- c) tracciabilità: è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

## **Art. 3 – Partecipazione alle sedute**

1. Lo svolgimento del Consiglio comunale in videoconferenza avviene su decisione del suo Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari.
2. Tale modalità deve assicurare la possibilità, in modalità sincrona, per tutti i soggetti che partecipano alle sedute, di intervenire anche in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, con l'utilizzo di webcam e microfono, utilizzando strumenti (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Nell'atto di convocazione viene indicato il link per il collegamento alla sala virtuale, mediante la piattaforma utilizzata.
3. I consiglieri possono partecipare alla seduta consiliare anche al di fuori del territorio comunale. Il Presidente ed il Segretario comunale, ovvero coloro che legalmente li sostituiscono, partecipano in collegamento dalla sede municipale.
4. La sede dell'adunanza resta sempre la sede municipale.
5. La presenza alla seduta dei componenti dell'organo consiliare avviene con il collegamento in audio e video sulla piattaforma utilizzata, accertato, per ciascun partecipante, dal Segretario comunale previo appello nominale ad inizio seduta, con le modalità previste dal successivo art. 7.

6. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o i funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.

7. Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, i funzionari ed i consulenti, invitati dal Presidente, sono informati per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'essi in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

#### **Art. 4 – Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento in modalità telematica deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la garanzia della segretezza, ove necessaria, del Consiglio comunale;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni trattati;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, con acquisizione e conservazione dei relativi files.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### **Art. 5 - Convocazione**

1. Ai fini della modalità della convocazione del Consiglio comunale, del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La presentazione di ulteriore documentazione dopo l'inizio dell'adunanza avviene mediante deposito presso l'ufficio competente e mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri.

#### **Art. 6 – Partecipazione alle sedute**

1. Ciascun componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza ha l'onere di assicurare che la sua partecipazione avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale che riveste.

2. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, ovvero di sue articolazioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

3. Alla seduta consiliare in videoconferenza partecipano gli Assessori, come previsto dall'art. 54 dello statuto comunale e dall'art. 42 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 7 - Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario comunale, mediante riscontro in audio e video, previo appello nominale, la presenza dei Consiglieri e la sussistenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, devono rispondere all'appello per chiamata nominale col proprio nome e cognome e dichiarazione di presenza, attivando a tal fine videocamera e microfono.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta si debba accertare nel corso della seduta la verifica del numero legale.

3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio/video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per le rispettive competenze, la possibilità di accertare la partecipazione dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, con i vari interventi, e della votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, oltre che di constatare e proclamare i risultati della votazione stessa.

4. Il Consigliere che non intenda partecipare alla seduta, o anche solo alla sua fase iniziale, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec o mail al Presidente, possibilmente non oltre dieci minuti prima dell'orario di convocazione. In mancanza di tale comunicazione, il Consigliere che non si colleghi sarà considerato assente non giustificato alla seduta, che avrà comunque regolare inizio nel momento in cui, effettuato l'appello, viene accertato il numero legale.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle sedute**

1. Lo svolgimento della seduta in videoconferenza è sempre precisata nell'avviso di convocazione.

2. Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, sono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

3. La presentazione di atti che il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale consente possa avvenire nel corso della seduta è, ad ogni effetto, sostituita dal deposito mediante invio degli stessi, a cura dei proponenti, per posta elettronica ai recapiti del Presidente, del Segretario comunale e dell'ufficio segreteria. Quest'ultimo provvede, su disposizione del Presidente, ad inoltrare tali documenti agli altri partecipanti. Il Consigliere proponente è tenuto ad avvertire senza indugio il Presidente dell'invio di tale documentazione.

4. In caso di problematiche di natura tecnica, il Presidente assume insindacabilmente tutte le necessarie determinazioni, nel rispetto dei principi generali della disciplina regolamentare relativa al funzionamento del Consiglio comunale.

5. Nella ipotesi di accertata insorgenza di disfunzioni tecniche del sistema operativo della videoconferenza, il Consigliere è tenuto a fare presente immediatamente tale circostanza al Presidente e al Segretario comunale, anche mediante mail o comunicazione telefonica. In tal caso, il Presidente sospende i lavori del Consiglio, per una volta sola a seduta, per non più di 10 minuti. Qualora non risulti in alcun modo possibile ripristinare tecnicamente il funzionamento della piattaforma, il Consigliere, qualora intenda continuare a partecipare alla seduta, può raggiungere la sede municipale, dove è messa a disposizione una postazione informatica. La seduta, in ogni caso, può proseguire regolarmente.

6. I consiglieri che intendano abbandonare la seduta in videoconferenza debbono necessariamente, prima di interrompere il collegamento, avvertire il Presidente ed il Segretario, affinché ne resti traccia a verbale. Il dovere di dichiarare l'assenza per ciascun Consigliere vale anche per ogni eventuale abbandono temporaneo nel corso della seduta. In caso di mancata comunicazione, il Consigliere verrà comunque considerato assente a tutti gli effetti dal momento in cui si accerta la disconnessione.

### **Art. 9 – Regolazione degli interventi**

1. Le modalità di intervento sono definite ad inizio seduta dal Presidente, esponendo a tutti i soggetti collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine dei lavori e la corretta illustrazione delle domande, degli interventi, delle dichiarazioni di voto, richiamando l'attenzione ad astenersi da ogni forma di intervento se il Presidente non avrà prima concesso la parola, onde agevolare la migliore comprensione da parte di tutti.

2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono, che deve restare disattivato quando sono in corso gli interventi degli altri consiglieri.

3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare, si osservano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

### **Art. 10 - Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, con l'attivazione del Consigliere del microfono e la espressione, con chiara affermazione vocale, del proprio nome, cognome, unitamente al voto favorevole, contrario o di astensione.

3. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama, conseguentemente, il risultato di ogni votazione.

4. Per le sedute in videoconferenza non è obbligatoria la nomina dei Consiglieri scrutatori.

### **Art. 11 – Votazioni a scrutinio segreto**

1. Lo svolgimento delle votazioni a scrutinio segreto, nelle fattispecie previste dall'art. 64, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nelle sedute in videoconferenza, può avvenire esclusivamente attraverso strumenti informatici che assicurino la certezza della identità del votante, l'anonimizzazione, ossia la non riconducibilità del voto al Consigliere che lo ha espresso, la segretezza del voto in ogni fase, nonché la regolarità dello svolgimento e dell'esito della votazione.

### **Art. 12 - Verbali**

1. Per la verbalizzazione delle adunanze, si rinvia agli articoli 59 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza.

### **Art. 13 – Sedute delle commissioni e della conferenza dei capigruppo**

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti, disciplinate dagli articoli da 11 a 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si svolgono con le medesime modalità previste per la riunione dell'organo consiliare cui sono preordinate, fatte salve diverse decisioni assunte da chi le presiede, di concerto con il Presidente dell'organo assembleare. Anche la conferenza dei capigruppo consiliari si svolge con modalità di videoconferenza, se previsto nell'avviso di convocazione.
2. Le commissioni speciali possono riunirsi nella modalità della videoconferenza su decisione del rispettivo Presidente.
3. Ai lavori della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, sia permanenti che speciali, si applicano le norme di cui al presente regolamento, se ed in quanto compatibili. In ogni caso, non essendo sedute pubbliche, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lett. a).

### **Art. 14 – Svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta comunale**

1. Nell'esercizio dell'autonomia funzionale ed organizzativa di cui dispone, la Giunta comunale può, con proprio regolamento, disciplinare lo svolgimento in modalità telematica dei suoi lavori, anche in forma mista, ossia con parte dei suoi componenti in presenza e parte collegata da remoto.
2. La relativa disciplina regolamentare si ispira alle norme di legge, all'art. 49 dello statuto comunale, nonché ai principi contenuti nel presente regolamento. In ogni caso, alle sedute della Giunta comunale, non essendo pubbliche, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lett. a) ed ogni altra forma di pubblicità non prevista dall'ordinamento degli enti locali.

### **Art. 15 - Disposizioni in materia di riservatezza**

1. Il componente del Consiglio comunale che partecipa da remoto ha cura di utilizzare microfono e videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti, ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

### **Art. 16 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, è fatto espresso rinvio al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.